

Spett.le Ente, sig. Segretario, sig. Responsabile AA.GG.

invio la sentenza in oggetto nonchè decreto di liquidazione spese del C.T.U., rilevando che (direi naturalmente) le differenze retributive per mansioni superiori (per un livello e non due come richiesto da controparte) sono state riconosciute, ma ogni altra domanda è stata rigettata al ricorrente, compreso ogni diritto a superiore qualifica ed ulteriore risarcimento: si da anzi atto che l'ente ha agito correttamente a rivedere in autotutela il suo pregresso operato. Cordialità.

Pietro Sciortino

COMUNE DI ASSORO	
Arrivata il	L 5 GIU. 2018
Per ricevuta	

N. 287/18	R. SEN
N. 356/15	R.G.
N. 3107	Cron
N. /	Rep



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA

COMUNE DI ASSORO
Protocollo n° 4285
del 08.06.2018

in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 356/15 R.G. Lav., promossa

da

Gagliano Angelo, elettivamente domiciliato in Enna alla via A. Diaz n. 5 presso lo studio dell'avv. Fulvio Licari che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso;

ricorrente

contro

Comune di Assoro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per procura a margine della memoria di costituzione dall'avv. P. Sciortino e domiciliato presso lo studio dell'avv. A. Barbarino in Enna via Marche n.5;

resistente

Avente ad oggetto: diritto superiore inquadramento e riconoscimento di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori/risarcimento danni.

Conclusioni: come da scritti difensivi in atti e verbale di udienza del 22.05.18.

MOTIVI

Con ricorso depositato in data 06.03.2015 il ricorrente di cui in epigrafe, già l.s.u. per il comune resistente, premesso di essere dipendente a tempo determinato del Comune di Assoro dal 28.12.2006 con inquadramento nella cat A di cui al sistema di classificazione del personale di comparto giusta contratto di lavoro stipulato ai sensi della l.r. n.16/2016, esponeva che dal 2004 al 2014, veniva nominato quale ausiliario del traffico. Deduceva che inopinatamente in data 03.11.2014 veniva revocata la determina sindacale che gli aveva conferito le funzioni di ausiliario del traffico e che con successiva nota del 04.11.2014 veniva trasferito dal 1° al 3° settore "per disimpegnare la propria attività lavorativa e lo svolgimento delle funzioni per la categoria di appartenenza".

Ancora allegava come in realtà le mansioni svolte per circa un decennio non fossero soltanto quelle tipiche dell'ausiliario del traffico avendo lo stesso disimpegnato "in tutto e per tutto le funzioni di agente di polizia locale" riconducibili alla cat B.

Assumeva in sostanza che a far data dal 2004 e con continuità, aveva svolto le mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, mansioni superiori peraltro sempre conferitegli con regolari ordini di servizio.

Chiedeva pertanto previa disapplicazione degli atti che ne avevano disposto il trasferimento, ritenersi e dichiararsi il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento oltre alla differenza di trattamento economico per le mansioni superiori riconducibili alla superiore cat B, immediatamente superiore a quella di appartenenza, nella misura da quantificarsi a mezzo ctu. Chiedeva inoltre la condanna dell'ente resistente al risarcimento del danno esistenziale patito a causa della dequalificazione subita.

Resisteva il Comune di Assoro che eccepiva nel merito l'infondatezza della pretesa azionata.

Veniva disposta ed espletata ctu contabile.

Indi, all'udienza odierna la causa è stata infine decisa come da sentenza contestuale.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Il ricorrente rivendica il diritto al mantenimento delle mansioni di ausiliario del traffico.

La domanda non può trovare accoglimento alla luce dei pacifici riscontri documentali e delle difese di parte resistente che sul punto appieno si condividono.

Sotto il primo profilo risulta che il ricorrente è stato assunto dal comune resistente giusta stipulazione di un contratto quinquennale rinnovabile di diritto privato con il quale è stato inquadrato nella cat A. posizione economica A1.

Il dato è sufficiente a far ritenere corretta l'asserzione di parte resistente secondo cui erroneamente lo stesso sarebbe stato impiegato con funzioni di ausiliario del traffico (riconducibili al superiore livello B).

Se ciò è vero, come lo è alla luce di dati pacifici, ne discende la legittimità della scelta di trasferire il ricorrente a svolgere mansioni riconducibili al livello contrattuale di inquadramento (cat A).

E' pur vero che il ricorrente contesta che le mansioni di ausiliario del traffico siano di per sé riservabili a soggetti di cat B (e dunque l'appartenenza alla cat B delle stesse), d'altra parte però, è lo stesso Gagliano a sostenere di aver svolto funzioni di cat B e segnatamente di aver "disimpegnato in tutto e per tutto le funzioni di agente di polizia municipale essendo stato in tale veste utilizzato tout court dall'Ente convenuto" risultando pertanto confermata, anche alla luce della (pur parzialmente distinta) prospettazione di parte ricorrente, l'assegnazione del Gagliano allo svolgimento di compiti comunque ascrivibili a categoria superiore.

Ciò posto, non occorre neppure entrare nel merito della valutazione della legittimità o meno della motivazione della disposta rimozione dall'incarico (censure di cui al punto 1 pag 6 del ricorso) resa sul punto dal comune resistente giacchè le avverse determinazioni datoriali non si configurano in termini di atti provvedimenti, adottati cioè jure imperii.

Si osserva infatti come nell'odierno giudizio si controverte della legittimità di atti tipicamente gestionali, aventi ad oggetto, la revoca o rimozione di un dato incarico e l'assegnazione ad altro.

Quanto appena rilevato sulla natura giuridica delle determinate avversate e dunque circa la natura di atti adottati jure gestionis, vale ad escludere l'applicabilità agli stessi delle norme dettate in materia di procedimento/provvedimento amministrativo e segnatamente del vizio di motivazione o di eccesso di potere sub specie di travisamento di circolare.

Al più potrebbe discettarsi circa la conformità della disposta revoca alla buona fede e correttezza contrattuale, principi che nel caso sono tutt'altro che travalicati ove si consideri che con essa si è casomai posto fine ad una situazione in cui un dipendente assunto come lavoratore di cat A veniva adibito a mansioni di cat B.

Il che è sufficiente ad escludere (per come meglio si dirà infra) che il ricorrente possa vantare il diritto al mantenimento di un incarico, pur disimpegnato per anni, ma che non rientra nel rispettivo livello di inquadramento.

Non appare infatti invocabile nella fattispecie la norma di cui all'art 2103 c.c. (richiamata in ricorso) quanto piuttosto l'omologa disposizione di cui all'art 52 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. T.U. pubblico impiego) contenente "Disciplina delle mansioni" dei dipendenti della pubblica amministrazione (già art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.15 del d.lgs n.387 del 1998). Si osserva infatti che il ricorrente, per quanto assunto con contratto di diritto privato, non sia un lavoratore impiegato nel settore privato (l'art. 2103 c.c. è inserito nel titolo II del libro V del codice civile, intitolato "del lavoro nell'impresa") bensì pur sempre un dipendente della pubblica amministrazione (nello stesso atto introduttivo si afferma che il Gagliano debba considerarsi *"un dipendente, sia pure a tempo determinato dell'ente convenuto"* pag 8 secondo capov.) trovando così applicazione, per quanto concerne la disciplina delle mansioni, la norma da ultimo richiamata. Diversamente opinando, ovvero ritenendo nel caso l'applicabilità della norma codicistica, si legittimerebbe il paradosso per cui l'adibizione a mansioni superiori, darebbe diritto al superiore inquadramento solo ai dipendenti

impiegati sulla base di un contratto ad tempus e non a quelli assunti a tempo indeterminato a seguito di pubblico concorso.

Ebbene detta norma (art 52 del T.U.P.I.) prevede che:

- "1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.*
- 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:*
- a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;*
- b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.*
- 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.*
- 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.*
- 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento*

economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore."

La normativa richiamata pertanto sancisce i seguenti, fondamentali, principi: *a)* l'accesso all'inquadramento superiore del dipendente della P.A. non può che avvenire tramite procedura concorsuale. L'attribuzione di una qualifica superiore, al di fuori di qualsiasi meccanismo di carattere selettivo o concorsuale, risulta in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha ribadito, in diverse occasioni, che l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate è soggetto di norma alla regola del pubblico concorso, che costituisce il metodo che offre le maggiori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell'efficienza delle medesime e del buon andamento dell'azione amministrativa, regola alla quale è possibile derogare nel solo caso in cui particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza, che non è configurabile nel caso di disposizioni che prevedano scivolamenti automatici (cioè senza concorso o comunque senza selezioni o verifiche attitudinali) verso posizioni superiori (Corte Cost. 24/7/2003 n. 274); *b)* l'assegnazione (in modo prevalente) al lavoratore di mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi specificamente autorizzate dal comma 2 dell'art.52 cit., è nulla e, pur non dando diritto all'inquadramento superiore, legittima comunque la pretesa al corrispondente trattamento economico.

In ossequio al disposto normativo testè calendato va rigettata la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto al mantenimento delle funzioni di ausiliario del traffico.

Al fine poi, di vagliare la domanda avente ad oggetto le rivendicazioni retributive occorre partire da due dati fattuali offerti dallo stesso comune resistente:

- il ricorrente è stato adibito (sia pure per errore) allo svolgimento di mansioni di ausiliario del traffico;
- le mansioni di ausiliario del traffico sono ascrivibili alla cat B

Si afferma infatti in memoria : “.. il Comune di Assoro, appunto, si è reso conto, nel 2014, che invece impropriamente e da anni, utilizzava quale “Ausiliario del traffico un soggetto di cat.A” (pag 5 secondo capov.).

Muovendo da queste necessarie premesse, la domanda in esame appare meritevole di accoglimento, posto che nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto alle invocate differenze retributive, ossia l'assegnazione – peraltro con espresso, formale, provvedimento – e l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori sussumibili nel rivendicato livello cat B.

Non è poi in contestazione, dovendosi pertanto ritenere dato pacificamente acquisito agli atti, il fatto che le mansioni affidate furono in effetti disimpegnate dal ricorrente senza soluzione di continuità per tutto il periodo indicato in ricorso.

Né può essere in dubbio, atteso l'espresso riconoscimento in tal senso del comune resistente, che le funzioni di ausiliario del traffico disimpegnate dal Gagliano, siano riconducibili al superiore inquadramento (cat B). Il ch  rende all'evidenza superfluo l'accertamento (pur richiesto in ricorso) circa lo svolgimento di mansioni di operatore di polizia municipale, anch'esse asseritamente (dal ricorrente) riconducibili alla cat B, a fini retributivi (essendo le mansioni di ausiliario del traffico gi  di per s  riconducibili al superiore livello).

Quanto alla misura del credito, nel corso del giudizio   stato conferito incarico al c.t.u. di quantificare le differenze retributive relativamente al periodo oggetto di richiesta (che il ricorrente ha circoscritto “all'ultimo quinquennio” verosimilmente prevenendo una possibile eccezione di prescrizione).

Al ctu   stato dunque stato demandato di accertare le differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al superiore livello limitatamente al

periodo dal 06.03.2010 (inizio del quinquennio calcolato a ritroso dalla data di deposito del ricorso) al 03.11.2014 (data del disposto mutamento di mansioni).

In ordine al rilievo dell'amministrazione resistente che prospettava un possibile vizio di nullità/inammissibilità del ricorso per mancata produzione dei CC.CC.NN.LL. se ne deve rilevare la infondatezza giacchè secondo la giurisprudenza di legittimità cui aderisce questo decidente (cfr Cass. n. 639 del 16 gennaio 2004; Cass. n. 4714 del 2000) è precluso al giudice l'esercizio dei poteri officiosi per l'acquisizione del contratto collettivo, quando la sussistenza di tale contratto sia stata contestata dal convenuto. A contrario se ne argomenta che l'acquisizione non è preclusa in assenza di una tale contestazione. E nel caso il resistente lungi dal contestare la sussistenza del contratto si è limitato a far rilevare la mancata produzione dei contratti collettivi, afferenti allo stesso comparto di quello prodotto dal ricorrente (Regioni-Autonomie Locali), ma relativi agli anni successivi.

Disattendendo la suddetta eccezione, veniva dunque conferito mandato al ctu di provvedere all'effettuazione dei calcoli avendo *"riguardo alle tabelle retributive dei CC.NN.LL. applicabili ratione temporis"* in tal guisa implicitamente autorizzandone l'acquisizione ai fini dell'espletamento del mandato.

Il ctu, in esito ai calcoli effettuati, ha concluso che le differenze retributive spettanti al ricorrente, nel periodo in oggetto, per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al superiore livello di inquadramento (cat B), avuto riguardo al CCNL di settore, ammontano a complessivi € 3408,87 (si evidenzia che, in accoglimento dei rilievi di parte resistente in punto di parziale erroneità dei calcoli, il ctu ha provveduto a rideterminare l'importo differenziale dovuto a titolo di tredicesima mensilità). I risultati cui è da ultimo (valutazioni del ctu sulle osservazioni delle parti del 19.10.2016) pervenuto il c.t.u., non sono stati contestati e appaiono perfettamente condivisibili.

Le differenze retributive spettanti al ricorrente, sono pertanto, in conclusione pari a € 3408,87.

Sulle spettanze retributive a credito del lavoratore devono essere poi corrisposti i soli interessi legali (ossia la maggior somma tra importo dovuto per rivalutazione monetaria e importo dovuto per interessi), dalla data di maturazione dei singoli importi fino all'effettivo soddisfo, in applicazione del disposto dell'art. 22 comma 36 della legge n. 724 del 1994, che ha previsto, per i dipendenti pubblici, l'estensione della disciplina dettata per i crediti previdenziali dall'art. 16 comma 6° della legge n. 412 del 1994 (che ha escluso il cumulo automatico di interessi legali e rivalutazione monetaria) a tutti i crediti di natura *"retributiva, pensionistica e assistenziale dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza"* sorti successivamente al 31.12.1994.

In ordine all'ultima domanda si premetta come il danno da dequalificazione (e/o alla professionalità che ne segue) presupponga l'adibizione a mansioni di livello inferiore, di lavoratore in possesso di una data qualifica professionale. Nel caso di specie il ricorrente ha svolto per anni mansioni di ausiliario del traffico (cat B), non corrispondenti al proprio inquadramento (cat A) e dunque non appartenenti alla propria qualifica, mentre con la revoca ed il trasferimento ne è stata ripristinato il corretto inquadramento contrattuale. Ciò conduce ad escludere che si possa parlare nel caso di un danno da dequalificazione del lavoratore, mancando a monte, per le ragioni appena spiegate, l'indebito declassamento dello stesso.

In altri termini difettando il nucleo fondante l'illecito, costituito dall'illegittimità del disposto mutamento di mansioni (che non ha attuato, per come chiarito, alcuna dequalificazione) nessun danno sotto lo specifico profilo (danno alla professionalità o identità professionale) risulta risarcibile.

Le spese di lite, visto il parziale accoglimento del ricorso vanno compensate in ragione di ½ rimanendo per la parte residua, liquidata come da dispositivo, a carico del comune resistente.

Le spese di ctu, liquidate a parte, vanno invece poste interamente a carico del comune resistente.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:



dichiara il diritto del ricorrente, al trattamento economico previsto per i dipendenti di qualifica immediatamente superiore a quello di appartenenza previsto dal CCNL di comparto e per l'effetto condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore dello stesso delle differenze retributive dovute pari ad € 3408,87, oltre ad accessori di legge.

Rigetta per il resto il ricorso.

Compensa per ½ le spese di lite e condanna il Comune di Assoro alla rifusione delle spese residue liquidate in € 1756,00 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge.

Condanna il Comune di Assoro al pagamento delle spese di ctu liquidate a parte.

Enna, 22 maggio 2018.

Espresso dalla Cancelleria
del Tribunale di Enna
22 5 18
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Francesca Balsano

IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Francesca Balsano

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

"Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti".

E' copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Lucas

nell'interesse di Gagliardo Angelo

Enna, li 28.5.18

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dora RUSSO

He autenticato
lune 28.5.18

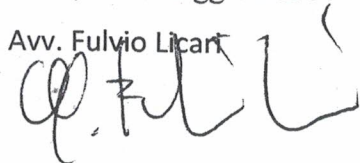
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dora RUSSO

SPECIFICA DI AVVOCATO

Sorte capitale liquidata in Sentenza € 3.408,87; compensi di avvocato liquidati in Sentenza € 1.756,00 spese generali 15% € 263,40; C.P.A. 4% (su € 2.019,40) € 80,78; IVA 22% (su € 2.100,18) € 462,04 **TOTALE € 5.971,08, oltre interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo, le spese di notifica emarginate, le spese di registrazione (se dovute) ed ogni altra spesa successiva occorrenda.**

Enna, li 29 maggio 2018

Avv. Fulvio Licari



RELATA DI NOTIFICA

ASSORO 05/06/2018

Istante l'avv. Fulvio Licari nella qualità come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N.E.P. presso il Tribunale di Enna certifico di avere notificato ad ogni effetto di legge il sopra esteso atto al COMUNE DI ASSORO, in persona del Sindaco *pro-tempore*, per ragioni della carica domiciliato presso la Casa Comunale in Assoro alla via Crisa n. 280, quivi mediante consegna di copia conforme all'originale fattane come segue:

*e men
dal Sp. Bellintese
catted. alle ricezioni
Poste N. 2. -*

UFFICIALE GI
GIUSEPPE

UFFICIALE GIUDIZIARIO
GIUSEPPE



TRIBUNALE DI ENNA
DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

COMUNE DI ASSORO

Protocollo n° h286
del 08. 06. 2018

Nella causa n. R.G. 356/2015

Gagliano Angelo

tra

ricorrente

Comune di Assoro

e

resistente

Il Giudice

- letta la richiesta di liquidazione del C.T.U.,
- esaminata la relazione peritale e valutata la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata dal C.T.U.
- tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta,
- visto l'art. 10 del D.P.R. 352/88;
- ritenuto, pertanto, di poter addivenire alla richiesta del ctu di liquidazione dell' onorario massimo ivi previsto

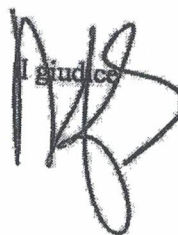
liquida

al C.T.U. dott.ssa M. Lunardo la complessiva somma di € 582,05 a titolo di onorario, ed € 60,00 per rimborso spese forfetario oltre iva e c.p.a. ponendone il pagamento a carico del comune di Assoro resistente.

Si comunichi.

Enna, 22.05.2018

22 5 18



Il giudice

Dott.Maria Lunardo

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

C/da Sant'Andrea s.n. - 94015 Piazza Armerina

Tel.- Fax 0935/686644

e-mail: marialunardo@teletu.it

cod. fisc. LNR MRA 67R53 G580 L

P. IVA 00622820868

Gent.mo

COMUNE DI ASSORO

C/O

Via CRISA N. 280.

94010 ASSORO

Codice fiscale e partita iva

00052420866

FATTURA N.5

Del 28/6/18

DESCRIZIONE	CORRISPETTIVI
PRESTAZIONE PROFESSIONALE CTU CAUSA N.356/15 R.G. vertente tra GAGLIANO ANGELO contro Comune di ASSORO GIUSTO DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU n. CRONOL. 3108/2018 DEL 23/05/2018 EMESSO DAL TRIBUNALE DI ENNA	582,05
RIMBORSO SPESE FORFETTARIE	60,00
TOTALE	642,05
Contributo del 4% Cassa Di Previdenza	25,68

TOTALE IMPONIBILE		667,73
IVA	22%	146,90
TOTALE FATTURA		814,63
Ritenuta di Acconto su	20%	128,41
rimborso spese		
NETTO DA PAGARE		539,32

Banca per accredito: BANCA INTESASANPAOLO - Filiale di: CALTAGIRONE

Conto Corrente n.: 52277-70

Coord. Bancarie: O 03069 83916 000005227770

Coord. IBAN: IT07 O 030 6983 9160 0000 5227 770

COMUNE DI ASSORO

Protocollo n°

5173

del

14-7-2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769180151
Progressivo di invio: 0184832618
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: ELW6AR

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00622820868
Codice fiscale: LNRMRA67R53G580L
Nome: MARIA
Cognome: LUNARDO
Albo professionale di appartenenza: ALBO PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI
Provincia di competenza dell'Albo: EN
Numero iscrizione all'Albo: 42 SEZ. A
Data iscrizione all'Albo: 1995-05-18 (18 Maggio 1995)
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA SANT'ANDREA SN
CAP: 94015
Comune: PIAZZA ARMERINA
Provincia: EN
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0935686644
Fax: 0935686644
E-mail: MARIALUNARDO@TELETU.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00052420866
Denominazione: Comune di Assoro-UFFICIO FATTURA ELETTRONICA

Dati della sede

Indirizzo: via crisa 280
CAP: 94010
Comune: ASSORO
Provincia: EN
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966
Denominazione: Software Hub System S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-06-28** (28 Giugno 2018)
Numero documento: **5**
Importo totale documento: **814.63**
Causale: **PRESTAZIONE PROFESSIONALE CTU CAUSA N.356/15 R.G. vertente tra GAGLIANO ANGELO contro Comune di ASSORO DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU n. CRONOL. 3108/2018 DEL 23/05/2018**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **128.41**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC02** (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **25.68**
Imponibile previdenziale: **642.05**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PRESTAZIONE PROFESSIONALE**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **582.05000**
Valore totale: **582.05**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO SPESE FOFETTARIE**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **60.00000**
Valore totale: **60.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **667.73**
Totale imposta: **146.90**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **539.32**
Codice IBAN: **IT07O0306983916000005227770**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **83916**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **0.00**
Codice IBAN: **IT0700306983916000005227770**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **83916**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **attoACQ.pdf**
Descrizione: **DECRETO DI LIQUIDAZIONE**

Nome dell'allegato: **FATTURE N.5 2018 COM. DI ASSORO.pdf**
Descrizione: **FATTURA N. 5-2018**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it